

N. 8775/17 REG. GEN.

ORIGINALE TELEMATICO



IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro



La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso in data 7 settembre 2017, Ceraldi Rosita, docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 prima presso un istituto ricompreso nell'ambito territoriale di Reggio Emilia e poi, a seguito del piano di mobilità straordinaria prevista per il 2016/2017, presso l'Istituto comprensivo Fratelli Cervi di Limbiate chiedeva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che la ricorrente, per l'anno scolastico 2017/2018, ha diritto ad essere assegnata nella provincia di Crotone, su posto di sostegno, con precedenza rispetto ai docenti supplenti non specializzati; ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso scolastico regionale della Calabria — Ufficio III di Crotone, di disporre l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2017/2018 in un istituto della città di Crotone (comune di ricongiungimento familiare), ovvero, in caso di assenza posti nel territorio comunale, in altro istituto progressivamente viciniore; con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore".

Benchè ritualmente citato, il Ministero convenuto non si costituiva.

* * * * *

Il ricorso merita accoglimento.

Il thema decidendum verte sulla legittimità del criterio utilizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per la copertura di posti vacanti di sostegno su scuole dell'infanzia e primarie, una volta esaurite le domande dei docenti in possesso della specializzazione per l'insegnamento ai bambini disabili.

La disciplina delle assegnazioni provvisorie è regolamentata dall'art. 9 del C.C.N.I., che, per espressamente rimanda art. 7 comma 13 C.C.N.I..

Il citato art. 9, contenente la sequenza operativa, prevede:

ORIGINALE TELEMATICO

1. le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni, ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

2. le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondenti ai docenti aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3. al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

4. le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1. L'ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione territorialmente competente di provenienza degli interessati.

5. tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto 2017."

La sequenza procedimentale è dunque la seguente:

- a) art. 9 comma 1: occorre coprire i posti di sostegno con i docenti di ruolo specializzati e titolari sul sostegno;
- b) art. 9 comma 2 primo periodo: occorre accantonare un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'immissione in ruolo (che verranno immessi in ruolo sul sostegno al termine delle operazioni di mobilità);
- c) art. 9 comma 2 primo periodo: occorre coprire i posti di sostegno residui con i docenti di ruolo che, titolari su posto comune ma specializzati sul sostegno, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno;
- d) art. 9 comma 2 secondo periodo: occorre accantonare un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati precari, «aspiranti a rapporto di



ORIGINALE TELEMATICO

lavoro a tempo indeterminato o determinato (che verranno incaricati al termine delle operazioni di mobilità);

e) art. 9 comma 2 secondo periodo: occorre coprire i posti di sostegno ulteriormente *residui con i docenti di ruolo che, titolari su posto comune e non specializzati sul sostegno, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno.*

Fatte tali premesse, ritiene questo giudice che sussista il fumus per l'accoglimento del ricorso, in quanto il criterio sopra indicato, che consentirebbe alla ricorrente di ottenere l'assegnazione provvisoria nel posto in oggetto, deriva direttamente dal dettato del CCNL.

La norma non pare lasciare all'amministrazione uno spazio di discrezionalità che le consenta di derogare la sequenza normativamente prevista.

D'altra parte, l'istituto dell'assegnazione provvisoria è proprio concepito per poter favorire le situazioni certificate di difficoltà familiari/sociali/di salute; e privilegiano quando possibile il miglioramento della qualità di vita del dipendente rispetto al disagio dell'Amministrazione —in sede di nomine a inizio anno scolastico— di procedere a coperture 'a cascata' del posti rimasti liberi a seguito dell'assegnazione medesima.

Quanto al periculum, risultano provati i seguenti elementi:
la posizione (n. 38) della ricorrente nelle graduatorie di assegnazione provvisoria;
l'esistenza di posti vacanti di sostegno nell'ambito di Crotone non coperti né copribili mediante docenti in possesso di specializzazione; la convocazione da parte dell'USP di Crotone di docenti precari attinti dalla GAE o dalle graduatorie d'Istituto;
l'esistenza di legami familiari frustrati dallo svolgimento di attività di docenza in Lombardia a notevole distanza dal luogo dove risiede il proprio nucleo familiare composto da due bambini di 6 e 11 anni e di una neonata in arrivo.

Per tutte tali ragioni il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. così provvede:

- 1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie per la copertura di tutti i posti di sostegno disponibili nella provincia di Crotone, in carenza di docenti muniti di specializzazione;
- 2) Ordina Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di assegnare prioritariamente i posti disponibili ai docenti di ruolo inseriti nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie e, solo in esito a tali assegnazioni, procedere all'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento;

ORIGINALE TELEMATICO

3) Di conseguenza ordina al M.I.U.R., e per esso all'Ufficio scolastico regionale della Calabria e all'Ambito territoriale provinciale di Crotone, di assegnare la ricorrente ad un posto di sostegno disponibile nella provincia di Crotone per l'anno scolastico 2017/2018;

4) condanna il MIUR a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00 oltre IVA e CPA da distrarre in favore dell'avv. Gaetano Liperoti, antistatario.

Milano 5 ottobre 2017.

Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

